

STATUTO

LA FORZA DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA SACRO CUORE
N.114/B

Numero REA: RG - 128391

Codice fiscale: 01548190881

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 325, RACCOLTA N. 232

STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione:

La società si denomina **"LA FORZA DELLA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con i terzi, fermo il rispetto dei criteri di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, da documentarsi da parte dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, nei modi e nelle forme di cui alla citata norma.

A cura degli amministratori, la società Cooperativa sarà iscritta nell'apposito Albo previsto dall'articolo 2512 del codice civile.

ARTICOLO 2 - Sede:

La società ha sede in Modica (RG).

La Cooperativa potrà istituire, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - Scopo ed Oggetto:

La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1), lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L. 8 novembre 1991 n. 381, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, espletando i seguenti servizi: neuro-riabilitazione (Kinesiterapia, psicomotricità, logoterapia, terapia occupazionale); terapia fisica; terapia strumentale;
- l'istituzione di centri di servizio socio-riabilitativi, assistenziali e sanitari dei diversamente abili in forma grave e

degli anziani; l'accoglienza nei centri di soggetti diversamente abili e anziani di tutte le età che presentino una totale assenza di autonomia e di autosufficienza e che siano, quindi, bisognosi di protezione, di servizi infermieristici domiciliari, di guida e di assistenza continua e permanente;

- l'istituzione di servizi di assistenza sanitaria per i diversamente abili e anziani in forma grave, atti a prevenire ulteriori complicazioni ed aggravamenti; l'istituzione di corsi di riabilitazione dei diversamente abili e anziani che presentino possibilità di recupero, anche minimo, della funzionalità psico-fisica favorendone il reinserimento, anche temporaneo, nell'ambito di vita originario; la realizzazione di comunità alloggio degli handicappati medio-gravi di ambo i sessi e per gli anziani; l'istituzione di un servizio di assistenza domiciliare per gli handicappati inamovibili e per gli anziani;

- l'attività di comunità terapeutica assistita e residenza sanitaria assistita;

La società potrà svolgere le proprie attività non solo in favore degli inabili ma anche in favore dei minori, degli anziani, delle gestanti e delle ragazze madri e delle famiglie, di persone affette da malattie psichiatriche di ogni tipo e gravità, nonché di altri soggetti in condizione di disagio familiare e culturale ed a rischio di esclusione sociale; potrà quindi gestire come forme di intervento a favore dei suddetti destinatari le seguenti tipologie di strutture: asili nido, centri diurni di assistenza ed incontro, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanze, comunità di tipo familiare, assistenza domiciliare, case di riposo, case accoglienza, istituti di ricovero, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, segretariato sociale, servizio sociale professionale, telesoccorso ed ogni attività di servizio ed intervento assistenziale i cui standard strutturali ed organizzativi siano definiti da norme locali, regionali, nazionali e comunitarie, vigenti e future; istituire e gestire comunità terapeutiche per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolisti; comunità per l'accoglienza e lo svolgimento di attività a favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione.

- la gestione di servizi demografici per conto di Enti pubblici che intendono privatizzare tali servizi ivi compresa, la gestione del censimento di persone, beni ed animali;

- la gestione e la manutenzione di zone destinate a verde pubblico o privato ivi comprese ville e giardini, nonché la gestione e manutenzione di parchi, zoo, riserve naturali, zone archeologiche avendo cura anche della prevenzione di eventuali rischi ambientali e ciò attraverso un attento monitoraggio e sorveglianza dei luoghi ed eventualmente, mediante azione di

rimboschimento o forestazione, ripristino dell'originario stato dei luoghi;

- la creazione e la gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo sport ed il tempo libero, finalizzato ad un armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;

- la manutenzione e la pulizia di qualsiasi tipo di edificio pubblico o privato;

- la istituzione e/o la gestione di case di riposo per anziani, centri per portatori di handicap in generale, day hospital, di asili nido, di scuole materne, elementari e medie; coordinamento, organizzazione e fornitura domiciliare a persone fisiche di prestazioni e servizi sanitari, medici e non medici, di riabilitazione fisica e neuro motoria, di riabilitazione psicosociale o di ogni altro genere, avvalendosi di consulenze di professionisti, medici e non medici, fisioterapisti, chinesologi, assistenti sociali, senza alcun vincolo di subordinazione;

- fornitura di personale sanitario specializzato, medico e non medico, con contratti a termine, a enti privati e pubblici;

- la gestione di attività agrituristiche ed equituristiche attraverso il recupero e la valorizzazione di fabbricati rurali e delle aree verdi presenti nel territorio nazionale ed in particolare in quello locale;

- l'istituzione di corsi di formazione per l'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;

- la gestione, anche mediante appalti, di mense pubbliche e scolastiche e della ristorazione collettiva in generale;

- la gestione e la manutenzione di spazi adibiti ad arredo urbano nonchè la gestione di parcheggi anche per conto di Enti Pubblici;

- l'esercizio dell'attività di silvicoltura;

- l'esercizio dell'attività di acquacoltura;

- la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali, folkloristiche e gastronomiche locali nonchè la valorizzazione, anche a livello comunitario, dei prodotti tipici ed in particolare della mandorla di Avola, del limone femminello;

- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, rassegne, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di sano svago ai soci;

- la promozione di azioni concrete e mirate di solidarietà dirette a combattere il disagio e le devianze giovanili mediante programmi di prevenzione e di inserimento nel mondo del lavoro;

- la promozione di centri di accoglienza, ascolto ed aiuto per i bisogni di studio e di consulenza sulle leggi vigenti riguardanti le politiche giovanili, sociali e del lavoro;

- la creazione di work bank per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nonchè servizio di consulenza per la redazione di piani di impresa e di partecipazione a concor-

si, costituzione di banche dati, biblioteche ed emeroteche specializzate;

- istituzione e gestione di un centro diurno di aggregazione giovanile con attività associative, ludiche, sportive e di animazione del tempo libero;

- istituzione di un centro diurno per anziani e dopolavoro con attività associative e del tempo libero;

- la gestione di immobili di carattere storico ed artistico da adibire a contenitori per ospitare qualsiasi attività riconducibile all'offerta di beni culturali sia nel pubblico che nel privato con funzioni rappresentative rispetto ad una comunità.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società - specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo - in cooperative sociali, consorzi, costituiti o da costituirsi, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge. È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

L'attività della cooperativa potrà, in ogni caso, essere svolta anche con terzi.

ARTICOLO 4 - Durata

La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento e salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 5 - Soci

I soci si distinguono in:

- "SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; rientrano tra i soci cooperatori i "SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI" così come definiti dalla Legge n. 381/91, ai quali si applica la normativa di legge;

sempre quali soci cooperatori è inoltre consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della Cooperativa.

- "SOCI VOLONTARI", i quali prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo

il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli organi amministrativi.

ARTICOLO 6 - Modalità di ammissione dei Soci Cooperatori:

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'organo amministrativo contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;
- e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito

dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 - Obblighi dei Soci:

I soci sono obbligati:

- a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dallo statuto e dall'organo amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo;
- d) a mettere a disposizione della Cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.

ARTICOLO 8 - Scioglimento del rapporto sociale:

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 9 - Recesso:

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativa-

mente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

ARTICOLO 10 - Decadenza:

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.

ARTICOLO 11 - Esclusione:

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
 - c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comunicazione, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
 - d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
 - e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
 - f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
 - g) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza espressa autorizzazione dell'organo amministrativo. Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci operatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:
 - a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse;
 - b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.
- L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del

provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

ARTICOLO 12 - Comunicazione ed Opposizione:

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comunicazione.

Avverso i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.

ARTICOLO 13 - Morte del socio:

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto solo previa domanda di ammissione. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.

ARTICOLO 14 - Liquidazione della quota:

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla Cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del primo bilancio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere cor-

risposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.

ARTICOLO 15 - Strumenti finanziari non partecipativi:

La Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp. att. e trans. c.c.

In caso di emissione di strumenti finanziari è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi.

ARTICOLO 16 - Patrimonio sociale:

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ARTICOLO 17 - Caratteristiche delle quote:

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.

Il valore nominale di ogni quota non può essere inferiore ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e nessun socio può possedere nella società Cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 18 - Liberazione delle quote

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.

ARTICOLO 19 - Esercizi sociali:

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al comma 1 dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci operatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 20 - Ristorni:

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci operatori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

ARTICOLO 21 - Organi sociali:

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 22 - Convocazione dell'assemblea:

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione. L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante fax (purché confermato) o altro mezzo idoneo e legale a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione dell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23 - Quorum costitutivi e deliberativi:

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto fa-

vorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni;
- nel caso di proroga della durata della società o di suo scioglimento anticipato;
- nel caso di nomina dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

ARTICOLO 24 - Voto:

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con il versamento delle quote sociali sottoscritte.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano. È vietato il voto segreto.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale detenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da altro socio; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

ARTICOLO 25 - Presidenza:

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al vice presidente se nominato;
- al coamministratore da più tempo in carica o in subordine al più anziano di età.

Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

ARTICOLO 26 - Poteri dell'assemblea:

L'assemblea:

- approva il bilancio;

- determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;
- nomina l'organo di controllo ed elegge il presidente del collegio sindacale, se previsto;
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, ove la carica non sia gratuita;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;
- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

È altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione Cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

ARTICOLO 27 - Organo amministrativo:

La società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri;
- da due o più amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli articoli 2257 e 2258 del codice civile. Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori sono rieleggibili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.

ARTICOLO 28 - Consiglio di amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vice presidenti.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-

siglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società Cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo:

- convocare l'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.

ARTICOLO 29 - Rappresentanza

La rappresentanza della società compete al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico senza limitazioni, ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

ARTICOLO 30 - Regolamenti:

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante

dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 31 - Organo di controllo:

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria o venga disposta per volontà dei soci, si applica quanto previsto dall'art. 2477 del codice civile.

ARTICOLO 32 - Scioglimento della società:

In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 33 - Devoluzione del patrimonio sociale:

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

ARTICOLO 34 - Clausola arbitrale:

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto o dell'atto costitutivo della società o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'organo amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circonscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano, in quanto compatibili le norme del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Firmato: Finocchiaro Maria Silvia - Carmelo Quartarone - Bosco Francesco - Salvatore Cutrupia notaio (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Esente da imposta di bollo.

Rosolini, li, 11 ottobre 2013

Firmato digitalmente: Salvatore Cutrupia Notaio